

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2368 del 17/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA LIFT-TEK ELECAR S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MACCHINE ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA GALILEI. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2434 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA LIFT-TEK ELECAR S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MACCHINE ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA GALILEI. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata ai sensi del DPR 59/13 con D.D. della Provincia di Piacenza n. 2300 del 12.11.2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo n. 813 del 02.12.2014 alla ditta LIFT-TEK ELECAR S.P.A. (C. FISC. 01000510337) per l'attività di fabbricazione macchine ed apparecchi di sollevamento e movimentazione svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Galilei. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 24186 del 21.12.2018 del SUAP del Comune di Castel San Giovanni (prot. Arpa n. 19483 di pari data), con cui la ditta LIFT-TEK ELECAR S.P.A. (C. FISC. 01000510337) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente, richiedendo il rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rispetto alla quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
3. la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 5164 del 14.3.2019 (prot. Arpa n. 41338 di pari data) e con nota n. 7684 del 13.4.2019 (prot. Arpa n. 60179 del 15.4.2019);

PRESO ATTO che:

- le modifiche consistono nell'installazione di un nuovo robot di saldatura (emissione E27), nella dismissione della cabina di verniciatura a polvere 1 (E20) e nell'installazione di un nuovo fronte aspirante a servizio della verniciatura con prodotti a base acquosa (E28);
- viene dichiarato che non sono previste variazioni qualitative e quantitative delle materie prime in uso;
- il proponente dichiara che segchetti, frese, trapani e torni non generano emissioni diffuse, in quanto quelli che lavorano a secco prevedono basse velocità operative, quelli con refrigerazione/lubrificazione che lavorano a basse velocità non sono in grado di determinare evaporazione del lubrificante, mentre quelli che lavorano ad alta velocità contengono il riscaldamento tramite il passaggio diretto del fluido refrigerante nell'utensile di lavoro;
- il consumo annuo di olio dichiarato è pari a 3000 l/anno. Detto olio contiene l'1,8% di COV;
- risultano presenti impianti termici civili per una potenza complessiva inferiore a 3 MW, pertanto non soggetti al titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 11.4.2019, prot. n. 58892;
2. nota del Comune di Castel San Giovanni del 11.5.2019 n. 9705 (prot. Arpaee n. 74790 del 13.5.2019) con cui era formulato parere favorevole per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico era richiamato il contenuto della comunicazione della ditta da cui evince il rispetto del limite della classe V diurno così come il rispetto dei livelli sonori di immissione differenziale nel TR diurno. Viene sottolineato che, come indicato nella relazione della ditta, dovranno essere previste misure strumentali del rumore ambientale per la verifica delle ipotesi effettuate a lavori ultimati ed ad attività normalizzate;
3. parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 16.5.2019, prot. n. 48314 (prot. Arpaee n. 77432 del 16.5.2019). In particolare veniva ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo, finitura, riparazione e manutenzione macchine, parti di macchine, prototipi e qualsiasi prodotto meccanico" svolta dalla Ditta LIFT-TEK ELECAR S.P.A. (C. FISC. 01000510337) nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Galilei n. 7/B per effetto delle modifiche richieste. La presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

2. **di stabilire per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI SABBIATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E5 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E6 GENERATORE D'ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO (potenza 116 Kw)

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 FORNO DI ESSICCAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E8 LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 – GENERATORE D'ARIA CALDA A METANO (potenza. 35,91 Kw)

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 1

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 2

Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 3

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 FORNO DI ESSICCAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E17 – GENERATORE D'ARIA CALDA A METANO (potenza. 350 Kw)

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E18 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E21 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE 2

Portata massima	13000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E23 FORNO ESSICCAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E24 GENERATORE D'ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO (potenza 465 KW)

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E25 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 4

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 5

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 FRONTE ASPIRANTE CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E6, E9, E17 ed E24, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E25, E26 ed E27 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso o prodotti all'acqua con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- j) il gestore non deve superare i seguenti consumi:
 - consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 110 kg/g;
 - consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti pari a 11 Kg/g;
 - consumo massimo giornaliero di prodotto sgrassante pari a 4 kg/g;

per un'emissione annua di COV autorizzata pari a 4985 kg/anno;

- k) le operazioni di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti (emissioni E4, E5, E18, E22, E23 ed E28) devono essere svolte nelle apposite cabine e impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particellare pari a 3 mg/Nm³. In considerazione della tipologia emissiva, **fermo restando il rispetto di tale limite e di quanto disposto al punto q)**, il gestore può non effettuare monitoraggio durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti. Il sistema di abbattimento degli inquinanti deve essere comunque mantenuto in perfetta efficienza;
- l) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte negli appositi forni(E7, E16 ed E23), dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come Ctot) pari a 50 mg/Nm³. Fermo restando il rispetto di tale limite, stante la tipologia di emissione, il gestore può non effettuare monitoraggi durante tale operazione;
- m) le operazioni di sgrassaggio devono essere svolte in apposito impianto dotato di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano in grado di garantire il rispetto di un limite di

concentrazione di COV (espressi come Ctot) pari a 50 mg/Nm³. Fermo restando il rispetto di tale limite, stante la tipologia di emissione, il gestore può non effettuare monitoraggi durante tale operazione;

- n) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti all'acqua, dei prodotti vernicianti a solvente, dei diluenti dei prodotti sgrassanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpa Sezione Provinciale di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- o) sul registro di cui al punto precedente devono essere annotati anche i consumi annui di olio refrigerante utilizzato;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E27 ed E28 non può superare i due mesi;
- r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E27 ed E28 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- s) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E27 ed E28 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale) di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura;

4. di stabilire, altresì, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura** le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) deve essere sempre quantificato il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere riscontrabile mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del gestore dello stabilimento in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'impianto di depurazione deve essere sempre tenuto in corretto funzionamento;
- e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione, della rete di collettamento e dell'area esterna; in particolare si dovrà provvedere ad una regolare asportazione dei materiali sedimentati e degli oli. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente al controllo;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la ditta dovrà immediatamente darne comunicazione, tramite fax, al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ad Arpae di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad Arpae di Piacenza, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
 - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
 - l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione (aspirazione linea serramenti in legno) e gli stessi parametri microclimatici;
6. che, per quanto attiene **la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95** (per gli aspetti relativi all'impatto acustico), il gestore deve prevedere misure strumentali del rumore ambientale per la verifica delle ipotesi effettuate a lavori ultimati ed ad attività normalizzate, il cui esito deve essere trasmesso al Comune di Castel San Giovanni;
7. di dare atto che:
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 2300 del 12.11.2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo n. 813 del 02.12.2014 a far data dalla messa in esercizio dei nuovi impianti;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.